

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2024, n. 15-8193

**Approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968 come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017 e dei criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nella Regione Piemonte, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2 bis.**



Seduta N° 431

Adunanza 19 FEBBRAIO 2024

Il giorno 19 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:40 presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Fabrizio RICCA - Andrea TRONZANO

**DGR 15-8193/2024/XI**

**OGGETTO:**

Approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968 come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017 e dei criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nella Regione Piemonte, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2 bis.

A relazione di: Icardi

Premesso che l'art. 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge 475/1968, il quale prevede che: *“Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro”*;

Considerato che:

tale procedura concorsuale di trasferimento consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio di

un Comune della Regione, al fine di garantire alla popolazione ivi residente una piena assistenza farmaceutica;

l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 espressamente riserva il trasferimento al farmacista titolare, così escludendo dalla procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società di persone o di capitali.

Considerato, inoltre, che:

nel corso degli ultimi anni, la Regione Piemonte ha provveduto a espletare dapprima il concorso ordinario regionale per assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, bandito con Determinazione della Direzione Sanità n. 118 del 10 marzo 2009 s.m.i., e successivamente il concorso straordinario previsto all'art. 11 del DL 1 del 2012, convertito nella legge 27 del 2012, bandito con Determinazione della Direzione Sanità n. 814 del 19/11/2012, il cui sesto interpello si è concluso alla fine del 2021.

Dato atto che:

la Regione Piemonte, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, all'esito dell'espletamento del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte ex art. 11 del DL 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, e delle revisioni biennali della pianta organica delle sedi farmaceutiche effettuate dai Comuni, ha provveduto ad effettuare a partire da gennaio 2023 una ricognizione delle sedi farmaceutiche attualmente vacanti o di nuova istituzione;

la Regione Piemonte ha invitato i Comuni che risultavano avere una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione e che non avevano prelato la sede precedente nel rispetto della regola dell'alternanza di cui all'art. 10 della L. 475/68, a esercitare, ai sensi del citato art. 10, il diritto di prelazione sulla predetta sede;

con Deliberazione n. 150 del 03/05/2023 la Giunta Comunale del Comune di Collegno ha manifestato il diritto di prelazione sulla sede n. 13 ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68 e s.m.i.

Ritenuto opportuno, sulla base dell'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 bis della L. n. 475/1968, escludere dall'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili ai fini della procedura di trasferimento quelle attualmente affidate in gestione provvisoria, atteso il pieno soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica a favore della popolazione ivi residente da parte del gestore provvisorio, il quale, peraltro, gode di una legittima aspettativa al mantenimento della gestione della sede sino all'espletamento del concorso regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Considerato che all'esito dell'istruttoria, allo stato attuale, le sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 475/1968, sono quelle riportate nell'elenco allegato n. 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì, opportuno:

consentire il trasferimento di un numero massimo di farmacie per singolo comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968;

adottare i criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 475 del 1968 che agevolino il trasferimento dei farmacisti aventi maggiore anzianità nella titolarità e nell'esercizio della farmacia e che siano titolari di farmacie ubicate in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte, secondo quanto riportato nel documento allegato n. 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

dare mandato al Settore competente della Direzione Sanità di nominare la Commissione giudicatrice per il trasferimento delle farmacie soprannumerarie ai sensi del sopracitato art. 2 composta da:

- a) il dirigente responsabile del Settore Farmaceutico Integrativa e Protesica della Regione Piemonte, in qualità di Presidente;
- b) un funzionario del Settore Farmaceutico Integrativa e Protesica della Regione Piemonte;
- c) due farmacisti designati dall'Ordine dei Farmacisti (consulta);
- d) un farmacista di un servizio farmaceutico territoriale di Azienda Sanitaria della Regione Piemonte;

prevedere che le funzioni di segretario della Commissione siano svolte da un funzionario del Settore Farmaceutico Integrativa e Protesica della Regione Piemonte.

Ritenuto, inoltre, di prevedere che:

la procedura di trasferimento è consentita ove risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione all'esito del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, espletato dai Comuni negli anni pari, o vacanti, per le quali non sia esercitabile il diritto di prelazione comunale di cui all'art. 10 della L. 475/1968, ovvero non sia stato esercitato dai comuni;

il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione alla procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;

le sedi assegnate con la procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte le relative farmacie nel termine perentorio di 180 giorni, risulteranno nuovamente vacanti;

anche in applicazione delle disposizioni di legge relative alle incompatibilità del titolare farmacista persona fisica (artt. 8 e 9 della L. 362/1991 e smi), la conclusione della procedura di trasferimento nella nuova sede farmaceutica comporti per il farmacista il trasferimento della titolarità della precedente sede, con esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria;

la sede soprannumeraria, all'esito del trasferimento del titolare, viene assorbita nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto verrà definito con provvedimento assunto dal Comune in occasione della prima revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche successiva al trasferimento, che darà altresì atto della soppressione della sede soprannumeraria ai sensi dell'art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934.

Richiamate per le sedi non di nuova istituzione le disposizioni di cui all'art. 110 del del TULS (RD 1265/1934), ove applicabili.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disciplinante aspetti del procedimento amministrativo del "trasferimento delle farmacie soprannumerarie".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale,

Visti:

l'art. 380, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

la legge 2 aprile 1968, n. 475 e smi "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

l'art. 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge 475/1968;

la legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";

l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

L.R. 21/91, norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica.

### **DELIBERA**

1. di approvare l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 475/1968, di cui all'allegato 1 alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di escludere da tale elenco le sedi attualmente affidate in gestione provvisoria, atteso il pieno soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica da parte del gestore provvisorio;
3. di approvare i criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 475 del 1968, secondo quanto riportato nel documento allegato n. 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere che la procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, è consentita all'esito delle eventuali revisioni delle piante organiche effettuate negli anni pari;
5. di riservare la procedura di trasferimento secondo quanto espressamente indicato dall'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 ai farmacisti titolari persone fisiche;
6. di stabilire che il trasferimento è consentito a un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968;
7. di stabilire, inoltre, che il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;
8. di prevedere che la conclusione della procedura comporti per il farmacista il trasferimento alla titolarità della precedente sede, con esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria;
9. di prevedere, altresì, che la sede soprannumeraria, all'esito del trasferimento del titolare, venga assorbita nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto verrà definito con provvedimento assunto dal Comune in occasione della prima revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche successiva al trasferimento, che darà altresì atto della soppressione della sede soprannumeraria ai sensi dell'art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934;
10. di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità della Regione Piemonte gli atti attuativi della presente Deliberazione, nonché in particolare gli atti relativi alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice della procedura di trasferimento;
11. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8193-2024-All\_1-allegato\_1\_.pdf



DGR-8193-2024-All\_2-allegato\_2\_.pdf

2.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALL. 1

**ELENCO SEDI VACANTI E DI NUOVA ISTITUZIONE DISPONIBILI PER IL  
TRASFERIMENTO EX ART. 2 comma 2 bis L.475/1968**

per le sedi non di nuova istituzione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 110 del TULS  
(RD 1265/1934), ove applicabili

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

CAMINO	<b>Sede n.1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
CARENTINO	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
CUCCARO MONFERRATO	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
DENICE	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
FRASSINELLO M.TO	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
FRESONARA	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
GABIANO	<b>Sede n.1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
GROGNARDO	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
ORSARA BORMIDA	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
SALA MONFERRATO	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale
MONTECASTELLO	<b>Sede N. 1 vacante</b> Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

VALENZA

**Sede N. 6 vacante**

**Zona:** Località Frazione Monte Valenza con collocazione a nord del lato nord della Strada Provinciale Villabella-

LERMA

**Sede N. 1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

MORBELLO

**Sede N. 1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

ODALENGO GRANDE

**Sede N. 1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

PARETO

**Sede N. 1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

PRASCO

**Sede N. 1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

SAN CRISTOFORO

**Sede N. 1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

ALL. 1

## PROVINCIA DI ASTI

CALOSSO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CAPRIGLIO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CORTANZE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CORTIGLIONE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
GRAZZANO BADOGLIO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
MARANZANA	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
SAN PAOLO SOLBRITO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
PIEA	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
REVIGLIASCO D'ASTI	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
FONTANILE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale

## PROVINCIA DI BIELLA

CAMANDONA	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CAMPIGLIA CERVO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CASTELLETTO CERVO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
COSSATO	<b>Sede n. 4 vacante</b>

**Zona:** ad est e sud-est e sud la delimitazione è costituita dai confini che separano il territorio di Cossato da quello di Lessona; a sud-ovest e ad ovest, dal torrente Strona sino alla proiezione verso il torrente stesso di una linea ideale costituente la prosecuzione in direzione nord-sud della via Cesare Battisti; dalla stessa via Cesare Battisti dai suoi punti estremi a sud sino procedendo in direzione nord, ai fabbricati formanti gli angoli di intersezione della stessa via Cesare Battisti con via Milano; a nord, la delimitazione è costituita dalla via Milano, per il tratto che si sviluppa fino all'incrocio con via Paruzza; qui, la linea di delimitazione prosegue lungo la stessa via Paruzza fino all'incrocio con via Martiri della Libertà, di poi scorrendo verso nord, si inoltra nella via Quintino Sella, prosegue lungo la via Partigiani e successivamente lungo la via Fecia di Cossato sino al termine del territorio comunale al confine est con il Comune di Lessona.

COSSATO

**Sede n. 5 vacante**

**Zona:** a Sud della linea ferroviaria Biella-Novara, nella fascia compresa tra la destra orografica del Torrente Strona ed il confine comunale ovest (Regione Spolina)

CURINO

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

MAGNANO

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

MASSAZZA

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

MEZZANA MORTIGLIENGO

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

MIAGLIANO

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

TAVIGLIANO

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

**CUNEO**

ACCEGLIO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
BORGOMALE	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
BRA	<b>Sede n. 9 vacante</b> <b>Zona:</b> Frazione Pollenzo
CAMERANA	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CASTELDELFINO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CASTINO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CRAVANZANA	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CRISSOLO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
FEISOGLIO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
FRASSINO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
GORZEGNO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
LESEGNO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
MONASTERO DI VASCO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale

ALL. 1

MARSAGLIA	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
MOMBARCARO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
MONTALDO MONDOVÌ	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
NUCETTO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
PAMPARATO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
PEZZOLO VALLE UZZONE	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
PRIERO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
PRIOLA	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
RODDINO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
SINIO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
SOMANO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
STROPPO	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
TORRE BORMIDA	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
TORRE MONDOVÌ	<b>Sede n. 1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale

**NOVARA**

CASALBELTRAME	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CASALEGGIO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CASALVOLONE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CASTELLAZZO NOVARESE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
MIASINO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
MANDELLO VITTA	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
RECETTO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
ROMENTINO	<b>Sede n.2 vacante</b> <b>Zona:</b> Via Chiodini e strade confluenti di est (Via Belletti, Via Garavaglia, Via Fornaroli)
TERDOBBIATE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
TRECATE	<b>Sede n.6 vacante</b> <b>Zona:</b> Frazione San Martino di Trecate

ALL. 1

## TORINO

ANDRATE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
ALPETTE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
ANGROGNA	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
BAIRO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
BALME	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
BROSSO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
BROZOLO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CASTIGLIONE TORINESE	<b>Sede n.2 nuova istituzione</b> <b>Zona:</b> Zona del Pedaggio, come individuata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/12/2022
CERESOLE REALE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CHIALAMBERTO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CHIERI	<b>Sede n.11 vacante</b> <b>Zona:</b> confine comunale di Montaldo, di Pavarolo, di Baldissero Torinese, Strada Baldissero, Strada della Rosa e Strada Canarone
CINZANO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
CUCEGLIO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale

ALL. 1

EXILLES

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

GARZIGLIANA

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

GASSINO

**Sede n.3 vacante**

**Zona:** area di Strada Bussolino, a partire dal civico 25 (lato numeri pari) e dal civico 31 (lato numeri dispari) e fino al termine (Frazione Bussolino Alto), nonchè nell'area di Strada Rivalba, dall'inizio e fino al confine comunale, e nelle aree adiacenti alle suddette aree di circolazione.

GIAGLIONE

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

GRAVERE

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

GROSCAVALLO

**Sede n.1 vacante**

**Zona:** intero territorio comunale

GRUGLIASCO

**Sede n.12 nuova istituzione**

area delimitata dalle vie Leonardo da Vinci, Vaglianti, Lamarmora, Scoffone, VIII Marzo, La Salle, Bongiovanni, Lucio Battisti

ALL. 1

LEMIE **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

MASSELLO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

MATTIE **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

MONASTERO DI LANZO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

MONCENISIO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

MONTEU DA PO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

NOMAGLIO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

NOVALESA **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

PAVAROLO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

PIOSSASCO **Sede n.5 vacante**  
**Zona:** è delimitata a Nord dall'ultimo tratto di Via Pinerolo lato sx a Via Circonvallazione primo tratto lato dx e dal secondo tratto lato dx Via Bertacchi strada sterrata regione Furno da Via Torino lato dx strada agricola da Via Sesia a Via Torino lato dx a Strada agricola da Via Sesia a Via sacra San Michele, ad Est dal tratto di Via Sacra di San Michele a Via Adige al Comune di Rivalta, a Sud dal Comune di Volvera, ad Ovest dal Comune di Cumiana al Torrente Chisola.

ALL. 1

OGLIANICO	<b>Sede n.1 nuova istituzione</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
PRALI	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
RORÀ	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
ROURE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
SALBELTRAND	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
SAN DIDERO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
SETTIMO TORINESE	<b>Sede n.14 vacante</b> <b>Zona:</b> Polo ospedaliero di Via Santa Cristina
USSEGLIO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
VALGIOIE	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
VERRUA SAVOIA	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
VESTIGNÈ	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale

## VERCELLI

BOCCIOLETO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
FOBELLO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale
LAMPORO	<b>Sede n.1 vacante</b> <b>Zona:</b> intero territorio comunale

ALL. 1

MONCRIVELLO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

OLDENICO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

PERTENGO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

### VERBANIA- CUSIO- OSSOLA

BANNIO ANZINO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

BOGNANCO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

BROVELLO CARPUGNINO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

COSSOGNO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

MIAZZINA **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

MONTECRESTESE **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

SAN BERNARDINO VERBANO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

TOCENO **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

VALLE CANNOBINA **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

VIGNONE **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

VILLETTE **Sede n.1 vacante**  
**Zona:** intero territorio comunale

## Allegato 2

PROCEDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968).

A seguito dell'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute in risposta al bando regionale pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Piemonte, viene predisposto dalla Commissione giudicatrice l'elenco delle domande non ammissibili e la graduatoria regionale per titoli dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, da sottoporre ad approvazione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, da parte del Dirigente del Settore regionale Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica, responsabile del procedimento.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il titolare che per primo ha presentato l'istanza di trasferimento.